



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

A tutti i curatori
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni

**RAPPORTI PERIODICI EX ART. 33, CO. 5, L.F. E TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TARDIVE**

Dall'esame dei rapporti periodici ex art. 33, co. 5, l.f. si evince che la maggior parte dei curatori fallimentari calcola il termine per la presentazione delle domande tardive senza tener conto della sospensione feriale di cui agli artt. 1 e 3 l. 742/69, il che è corretto solo per i crediti di lavoro, ma non, invece, per tutti gli altri crediti (v. Cass., SS.UU., 10944/2017; Cass. 4408/2016; Cass. 21596/2012).

Si invitano pertanto i curatori a calcolare in modo esatto il termine per la presentazione delle domande tardive e a dare sul punto una corretta informazione a tutti i creditori nell'ambito dei summenzionati rapporti periodici, nei quali, pertanto, il termine in questione dovrà essere indicato in modo duplice (ossia: senza l'applicazione della sospensione feriale, specificando che ciò vale solo per i crediti di lavoro; con l'applicazione della sospensione feriale, con riferimento a tutti gli altri crediti).

Quanto al termine per la presentazione dei rapporti periodici, si rammenta che l'art. 33, co. 5, l.f. prescrive il deposito di tali rapporti "ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma" e non, invece, come da prassi diffusa, dopo il 30.06 e dopo il 30.12. di ciascun anno. Poiché si è già più volte evidenziato che tale prassi, oltre ad essere non conforme al dettato normativo, non agevola il lavoro dei giudici delegati (ai quali in tal modo pervengono, in pochi giorni, quasi tutti i rapporti periodici dei fallimenti da essi trattati), i curatori sono invitati a rispettare il termine di legge e, in particolare, a depositare i rapporti periodici nei quindici giorni (ovvero trenta, in caso di preventivo invio del rapporto al comitato dei creditori, ove costituito) seguenti ciascuna scadenza semestrale calcolata assumendo quale *dies a quo* quello del deposito della relazione di cui all'art. 33, co. 1, l.f..

Terni, 07.02.2018

I giudici delegati
(dott. Alessandro Nastri e dott.ssa Lucrezia Nicolini)

Conciliazione
11 FEB. 2018

UFFICIO FALLIMENTARE